



ORDINANZA

CONCERNENTE LE TARIFFE, LE TASSE E LE CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI

GAS NATURALE

valida dal 1° gennaio 2014



**Il Municipio di Stabio, richiamati:**

- la Legge Organica comunale, il Regolamento comunale, la Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici;
- il Regolamento per la fornitura di gas naturale;
- le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA),

con risoluzione no. 547 del 3 dicembre 2013

emana la seguente ordinanza che fissa, per gli utenti delle Aziende municipalizzate di Stabio (ams) – sezione gas, le tasse di consumo del gas e le prestazioni speciali.

Art. 1 Tassa di allacciamento

Per l'allacciamento alla rete di distribuzione è prelevata una tassa di allacciamento unica, sulla potenza installata, così stabilita:

- CHF 20.—/kW** per impianti industriali e artigianali che servono a produrre calore di processo, comprese le cucine di alberghi, ristoranti, mense, con un minimo di 15 kW allacciati alla rete del gas;
- CHF 40.—/kW** per impianti di solo riscaldamento;
- CHF 20.—/kW** per impianti destinati unicamente alla produzione di acqua calda;
- CHF 36.—/kW** per impianti combinati di riscaldamento, produzione di acqua calda e cucina;
- CHF 300.—** per ogni appartamento, rispettivamente cucina, per impianti per uso cucina delle economie domestiche o alberghi, ristoranti o mense con potenza inferiore a 15 kW.

Nel caso di potenziamento o di modifica del tipo di utilizzazione di un impianto allacciato, è prelevata una tassa calcolata deducendo dalla tassa dovuta quella (o quelle) in precedenza pagata/e.

Art. 2 Tassa di collaudo

Per il collaudo di ogni allacciamento è prelevata una tassa di **CHF 50.—**

Art. 3 Tassa d'abbonamento

La tassa base, calcolata sulla potenza allacciata, ammonta annualmente a:

- 3.1 per uso cottura **CHF 16.—/kW**
- 3.2 per uso cottura, acqua calda e/o riscaldamento e altri usi:
- per una potenza installata fino a 100 kW **CHF 8.—/kW**
 - per una potenza installata da 101 a 200 kW **CHF 6.—/kW**
 - per una potenza installata da 201 a 300 kW **CHF 5.—/kW**
 - per una potenza installata oltre i 300 kW **CHF 4.—/kW**

La tassa è prelevata, pro-rata, con le fatture trimestrali.

Art. 4 Tassa di consumo

La tassa di consumo è prelevata trimestralmente – I° trimestre (*gennaio-marzo*) – II° trimestre (*aprile-giugno*) – III° trimestre (*luglio-settembre*) – IV° trimestre (*ottobre-dicembre*).

Il prezzo del gas, energia prelevata dall'utente e misurata al contatore, è così stabilito:

CHF 0.071 al kWh – tariffa di riferimento.

La tariffa di riferimento sarà adattata dal Municipio sulla base dell'evoluzione del mercato durante il trimestre di computo con una variazione al massimo di +/- 20% riferito alla media ponderata del costo di fornitura del gas.



Art. 5 Tassa federale sul CO₂

La tassa sul CO₂ sui combustibili fossili è una tassa d'incentivazione che ha lo scopo di ridurre il consumo di agenti energetici fossili e di conseguenza le emissioni di CO₂.
La tassa sul CO₂ è riscossa sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio e altri combustibili fossili) ed è definita dall'Amministrazione federale delle dogane¹.

Art. 6 Fattore di conversione

Il fattore di conversione dei mc registrati al contatore in kWh, sarà stabilito sulla base della media ponderata dei relativi fattori imposti mensilmente dal fornitore delle ams di Stabio, applicando la direttiva G19 della SSIGA.

Art. 7 Prestazioni speciali

Prestazioni speciali, richieste dagli utenti, saranno fatturate sulla base degli accordi convenuti.

Art. 8 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente ordinanza è pubblicata, in ossequio ai disposti dell'articolo 192 LOC, dal 5 al 19 dicembre 2013.

Questa entra in vigore sui consumi computati dal I° trimestre 2014 e abroga ogni disposizione in precedenza emanata dal Municipio.

Entro il termine di pubblicazione è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona.

Stabio, 3 dicembre 2013

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Claudio Cavadini

Il Segretario

Claudio Currenti

¹ Modificato con risoluzione municipale n. 1159 del 1 ottobre 2018